



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Ambiente Verde

N. 22888 di Prot. del 19/07/2018

ORDINANZA N. 151

OGGETTO: Ordinanza contigibile ed urgente per motivi di igiene e salute pubblica per l'autorizzazione in deroga all'utilizzo del centro di raccolta rifiuti di Via Calice, 16.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure ha affidato la gestione in house del servizio di nettezza urbana alla società Finale Ambiente come da convenzione stipulata in data 3 aprile 2008 rep. 5051 e successivamente modificata e integrata dalla convenzione firmata in data 23 giugno 2015 rep. 5252;

PRESO ATTO che per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana la Finale Ambiente utilizza come Centro di Raccolta Rifiuti, le aree individuate catastalmente al Fg. 37 mappale 173 situate presso via Calice 16, ricadenti nel PUC in zona produttiva/commerciale/sportiva – via Calice e zona produttiva Valgelata bassa, non soggetta a vincolo paesaggistico, ma compresa nelle fasce di inondabilità A e B del piano di Bacino del torrente Pora;

PRESO ATTO che la Finale Ambiente occupa le predette aree in forza della convenzione tuttora in essere con il Comune di Finale Ligure;

VISTO il provvedimento di autorizzazione, ai soli fini dell'osservanza dei requisiti tecnico-gestionali, rilasciato dall'Ufficio Tecnico LL.PP./Ambiente del Comune di Finale Ligure in data 12.01.2011;

CONSIDERATO che l'utilizzo di tale area è di fondamentale e di imprescindibile necessità per lo svolgimento delle attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani ivi conferiti dai mezzi e dagli operatori della Finale Ambiente SpA e dai cittadini di Finale Ligure;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la suddetta area è stata nel corso del tempo autorizzata temporaneamente in via d'urgenza per ragioni di igiene e tutela della salute pubblica, con apposite ordinanze sindacali per la durata massima di 6 mesi ciascuna (n.20 del 05/02/2010 e n.230 del 05/08/2010) non potendo essere autorizzata in via ordinaria a causa della mancanza di conformità ai disposti di cui al DM 08.04.2008;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che le sopracitate ordinanze di cui al comma 1 del D. Lgs n. 152/2006 in forza dell'art. 191, comma 1 dello stesso decreto, non possono essere reiterate per più di due volte;

CONSTATATO che ad oggi sono cambiate le condizioni di cui ai precedenti punti

1)essendo stati eseguiti i lavori di adeguamento di cui al decreto 08 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009 (attestazione avvenuta con comunicazione 20997 del 03/07/2018)

2)avendo ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale dallo Sportello Unico Imprese dell'Unione dei Comuni del

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

Finalese prot. n. 5177/2017 ai sensi del D.P.R. 59 del 13/3/2013 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dal centro di raccolta;

CONSIDERATO che la società Finale Ambiente risulta regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. GE-000715;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che l'orizzonte temporale di durata della presente ordinanza è ad oggi definito dalle previsioni di spostamento entro il mese di dicembre 2019 dell'attività del centro di raccolta presso la nuova sede della Finale Ambiente presso l'immobile di via Calice 56-58 e relative pertinenze, acquisito con atto di compravendita rep. 41923 del 05/06/2018 notaio Flavio Brundu e del progetto di ristrutturazione edilizia già approvato in seduta deliberante del SUI in data 27/10/2017;

VISTO il Permesso di Costruire n. 5239 Pos. 4268 rilasciato in data 2/7/2018 dal Dirigente dell'Area 4 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Ligure;

PRESO ATTO che i locali e le aree pertinenziali adibite a centro raccolta rifiuti ad oggi conformi al DM 08.04.2008 non sono in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari e edilizi-urbanistici (fascia A e B dei Piani di Bacino) per il rilascio dei certificati di agibilità dei locali all'interno dei quali opera la Finale Ambiente e delle aree esterne destinate al pubblico;

CONSIDERATO che la Finale Ambiente ha recentemente svolto i lavori necessari di adeguamento del centro di raccolta ai sensi del DM 08.04.2008 ed ottenuto le necessarie autorizzazioni ambientali per lo smaltimento dei reflui;

CONSIDERATO che, a seguito dei richiamati lavori ed autorizzazioni, il Centro di Raccolta è conforme al dettato del D.M. 8/4/2008 e del D.M. 13/5/2009 ed in particolare per tutti gli aspetti legati:

- alla viabilità interna al Centro di Raccolta;
- alla tipologia della pavimentazione della zona di scarico dei rifiuti;
- al sistema di gestione delle acque meteoriche;
- al sistema di gestione delle acque provenienti dalle aree di raccolta dei rifiuti;
- alla tipologia delle recinzioni e barriere esterne;
- alla presenza di idoneo impianto di illuminazione ed elettrico dotato delle necessarie certificazioni;
- alla presenza degli idonei presidi antincendio soggetti alle ordinarie attività di verifica;
- alla presenza della necessaria cartellonistica;
- alla corretta gestione delle modalità di conferimento dei rifiuti in relazione alle diverse tipologie ammesse dal DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009;
- alla qualificazione del personale preposto alla gestione del centro di raccolta;
- alle attività legate al ripristino a chiusura del centro di raccolta;

CONSIDERATO che le attività del Centro di Raccolta sono ordinariamente soggette ad audit da parte degli organismi di certificazione esterni e che la Finale Ambiente, in ragione di ciò, è dotata di certificazioni in corso di validità, alla norma UNI EN ISO 14000 (Ambiente) ed UNI EN 18000 (Sicurezza sul lavoro);

PRESO ATTO che le attività che si svolgono all'interno del Centro di Raccolta Rifiuti sono di vitale ed imprescindibile necessità per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana all'interno del Comune di Finale Ligure;

CONSIDERATO che l'ipotetica chiusura del centro di raccolta comporterebbe gravissimi problemi dal punto di vista igienico sanitario non potendo conferire e gestire i rifiuti da portare a smaltimento e quelli destinati al riciclo;

VISTO E CONSIDERATO l'orizzonte temporale indicato dalla Finale Ambiente che ha individuato nel mese di dicembre 2019 la data utile per lo spostamento delle attività presso la nuova sede;

RITENUTO CHE, per il caso in oggetto, sussistano le suddette motivazioni;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

alla società Finale Ambiente S.p.a, nella persona del suo legale rappresentante, Presidente C.d.A., Geom. Fulvio Carzolio, di provvedere entro il mese di dicembre 2019 allo spostamento delle attività di cui sopra, con particolare riferimento a quelle relative al Centro di Raccolta presso la nuova sede di via Calice 56-58, garantendo altresì le migliori condizioni di lavoro (igieniche e di sicurezza) presso la sede ed il centro di raccolta attualmente utilizzati anche attraverso lavori ed opere occorrenti all'interno delle superfici in uso e in quelle di programmato ampliamento;

AUTORIZZA

nelle more ed in assenza degli opportuni titoli edilizi ed urbanistici, l'esercizio temporaneo, per motivi di igiene e salute pubblica, dell'attuale Centro di Raccolta rifiuti di Via Calice n. 16 al fine di scongiurare situazioni pregiudizievoli per la sanità pubblica fino all'adempimento di quanto sopra ordinato;

DISPONE

Che la presente venga notificata tramite servizio messi comunali o a mezzo servizio postale a : legale rappresentante della Finale Ambiente S.p.A., con sede legale a Finale Ligure in Via Calice 48 - Presidente del C.d.A., Geom. Fulvio Carzolio;

Che ne venga data comunicazione ai seguenti Enti:

1. Provincia di Savona – Via Sormano – 17100 Savona
2. ASL n. 2 – Via Collodi – 17100 Savona

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere disposto ricorso al TAR della Liguria entro 60 gg dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data della stessa;

Finale Ligure, 19/07/2018

SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate